

Bonus ZES Unica: soggetti ammessi e soggetti esclusi

di [Vito Dulcamare](#), [Giuseppe Dulcamare](#)

Pubblicato il 31 Maggio 2024

Per prepararci adeguatamente alla corretta presentazione della richiesta del bonus ZES unica, abbiamo ritenuto opportuno predisporre una serie di interventi su argomenti specifici. Al momento, tali interventi sono di carattere generale e si basano sulle interpretazioni fornite in occasione dei similari crediti d'imposta, in attesa che vengano resi noti i chiarimenti dell'Amministrazione su aspetti peculiari dell'attuale disciplina, che si differenzia, e non poco, da precedenti similari regolamentazioni. Si inizia con l'individuazione dei beneficiari e dei soggetti esclusi.

L'art. 16 del decreto legge n. 124/2023 (c.d. **Decreto Sud**) ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (noto come **Bonus ZES Unica**), effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree agevolate del Mezzogiorno. Il decreto 17 maggio 2024, emanato da Ministro degli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il MEF, ha introdotto le modalità di accesso al predetto credito e le modalità applicative della relativa disciplina.

Bonus ZES Unica: soggetti beneficiari

Il comma 1 del citato art. 16 prevede che il **credito d'imposta spetta "alle imprese" che effettuano talune tipologie di investimenti nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno**. La locuzione *"imprese"* comprende tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, così come individuabili dall'art. 55 TUIR, fatte salve alcune limitazioni ed esclusioni previste dalla disciplina comunitaria. Si prescinde, quindi, dalla diversa natura giuridica assunta e dal regime di contabilità adottato; pertanto, in mancanza di un espresso divieto contenuto nella norma, è del tutto legittima l'applicazione dell'agevolazione da parte dei soggetti in regime di



contabilità semplificata, dai soggetti in regime dei minimi e di quelli forfettari, in quanto l'unica condizione soggettiva richiesta per usufruire dell'incentivo è che il richiedente sia titolare di un reddito fiscalmente qualificabile come "d'impresa", ancorché per tali soggetti l'accesso all'agevolazione possa risultare concretamente non realizzabile, tenuto conto del limite minimo di investimenti di 200.000 euro. Alla luce della [circolare n. 34/E/2016](#) (relativa al simile e precedente credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 98-108 della legge n. 208/2015), possono, quindi, accedere all'agevolazione:

- le imprese residenti nel territorio dello Stato (in qualunque forma giuridica e con qualunque tipologia di contabilità);
- le stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data del 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della disciplina in esame;
- gli enti non

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento